



## Procura della Repubblica Presso il Tribunale di MONZA

Prot. n.° 13/2021 Int.

Monza, 13 aprile 2021

**OGGETTO. Disposizioni in ordine all'applicazione dell' art. 24 DL 137/2020 , come integrato e modificato dall' art 1 Decreto Ministero Giustizia 13.1.2021 e dall' art. 6 D.L. 1.4.2021 n° 44 in materia di deposito degli atti nel *Portale del processo penale telematico (PPPT)* .**

L'articolo 24 commi 1 DL 137 /2020 e le successive modifiche introdotte con le disposizioni contenute nel Decreto Ministero Giustizia 13.1.2021 prevedono come noto il deposito di memorie, documenti atti ed istanze indicate dall'art 415 bis presso la Procura nonché gli atti di opposizione all'archiviazione ex art 410 cpp esclusivamente mediante il *Portale del processo penale telematico (PPPT)* escludendo effetti di legge al deposito mediante posta elettronica certificata.

1) L'utilizzo del Portale per l'inserimento di tali atti può determinare alcune criticità nel caso in cui la nomina del difensore di fiducia da parte dell'indagato destinatario dell'avviso ex art 415 bis o della persona offesa destinataria dell'avviso ex art 408 cpp intervenga in prossimità della scadenza dei termini processuali rispettivamente previsti dagli artt 415 bis comma 3 cpp e 408 comma 3 cpp in quanto i tempi tecnici per l'inserimento e la validazione di tale nomina in Portale potrebbero determinare il superamento dei rispettivi termini processuali, con conseguenti riflessi in termini di validità , previsti per il deposito tra l'altro di istanze di interrogatorio ovvero di atti di opposizione all'archiviazione.

*Si ritiene pertanto opportuno prevedere in via preventiva e generale in tali casi, ove naturalmente la nomina sia stata inserita nel Portale nel rispetto dei termini processuali, la possibilità per le difese di inserire comunque le istanze e gli atti processuali sopra indicati (deposito di memorie, documenti atti ed istanze indicate dall'art 415 bis presso la Procura nonché gli atti di opposizione all'archiviazione ex art 410 cpp) nel PPPT entro il termine di 3 giorni dalla "validazione" della nomina da parte del Portale ritenendo nei casi sopra previsti validamente presentati tali atti e documenti da parte dei difensori di fiducia nominati anche se inseriti nel PPPT dopo la scadenza dei relativi termini processuali.*

2) Si evidenzia inoltre che da ultimo l'art. 6 D.L. 1.4.2021 n° 44 è intervenuto modificando in parte l'art 24 del DL 137/2020 con l'inserimento dei commi 2 bis e 2-ter. Secondo tale previsione



normativa l'Autorità giudiziaria **può autorizzare** il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico ( cioè cartaceo) ,

- a) nei casi di malfunzionamenti del PPPT previsti dal comma 2 bis ed attestati dal Direttore generale per i servizi automatizzati e segnalati sul Portale dei servizi telematici del Ministero;
- b) **“altresi” per ragioni specifiche ed eccezionali.**

Quanto all'ipotesi sub a) i malfunzionamenti generali previsti nel comma 2 bis del PPPT devono essere appunto attestati dal Direttore generale per i servizi automatizzati e segnalati sul Portale dei servizi telematici del Ministero **e possono sfociare in una autorizzazione sia pure temporanea da parte della AG al deposito di cartaceo di singoli atti e documenti fino alla riattivazione dei sistemi.**

**Tale autorizzazione , proprio in relazione alla natura complessiva del malfunzionamento , dovrà essere data da questo Procuratore con disposizione di carattere generale una volta verificata la sussistenza delle condizioni indicate dalla norma.**

In merito all'ipotesi sub b) si ritiene che tale autorizzazione al deposito cartaceo possa essere al contrario rimessa alla valutazione del PM titolare del procedimento una volta formulata una richiesta in tali termini dalla difesa .

Si raccomanda , alla luce da un lato del contenuto letterale della richiamata disposizione normativa e dall'altro lato della illustrata previsione generale della possibilità di un inserimento informatico " tardivo " di atti nel Portale in caso di nomina difensiva effettuata "in limine" rispetto alla scadenza dei termini processuali, **di limitare l'autorizzazione alle difese al deposito cartaceo di singoli atti e documenti solo in caso di sussistenza di ragioni "specifiche ed eccezionali" collegate ad esempio alla natura ed estensione di documenti non compatibili con il deposito nel Portale.**

Si comunichi ai Sigg. magistrati e al personale amministrativo  
Si comunichi inoltre al Sig. Presidente del Tribunale e al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Monza .

**Il Procuratore della Repubblica**

**Dr. Claudio GITTARDI**

